



DSU TOSCANA
AAL/Servizio Approvvigionamenti e Contratti
EBA

Spett. le Società

PEC: _____

OGGETTO: LETTERA D'ORDINE CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 AVENTE OGGETTO: "FORNITURA DI VESTIARIO, CON APPLICAZIONE DEI CRITERI AMBIENTALI MINIMI DI CUI AL D.M. DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE DEL 07/02/2023, PER ALCUNE CATEGORIE DI DIPENDENTI DELL'AZIENDA DSU TOSCANA"

CIG N. Z943D3390A

Considerato che l'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario, con sede in Firenze, viale Gramsci n.36, C.F. 94164020482 e P.I. n. 05913670484 (di seguito denominata "Azienda"), Determinazione dirigenziale n. del ha affidato a codesto Operatore Economico _____, (di seguito denominato "Società"), l'appalto della "FORNITURA DI VESTIARIO, CON APPLICAZIONE DEI CRITERI AMBIENTALI MINIMI DI CUI AL D.M. DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE DEL 07/02/2023, PER ALCUNE CATEGORIE DI DIPENDENTI DELL'AZIENDA DSU TOSCANA" alle condizioni risultanti dagli atti della procedura di affidamento descritti nella sopraddetta Determinazione dirigenziale e in conformità all'offerta presentata in data _____ sul sistema S.T.A.R.T.

Art. 1. Oggetto e condizioni di esecuzione della fornitura

L'appalto ha per oggetto l'affidamento, della "FORNITURA DI VESTIARIO, CON APPLICAZIONE DEI CRITERI AMBIENTALI MINIMI DI CUI AL D.M. DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE DEL 07/02/2023, PER ALCUNE CATEGORIE DI DIPENDENTI DELL'AZIENDA DSU TOSCANA" nelle quantità, caratteristiche e luoghi di consegna come di seguito specificato:

.....

.....

e deve essere eseguita alle condizioni indicate negli atti della procedura (Lettera invito/disciplinare, Specifiche Tecniche e Offerta Presentata). L'esecuzione avviene ad esclusivo

**AZIENDA REGIONALE PER IL
DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO**

sede legale
Viale A. Gramsci, 36 – 50132 Firenze
www.dsu.toscana.it
info@dsu.toscana.it
C.F. 94164020482 – P.I. 05913670484





DSU TOSCANA
AAL/Servizio Approvvigionamenti e Contratti
EBA

rischio della Società ed è comprensiva di tutte le spese ed oneri ad essa connessa, nessuno escluso.

La durata della fornitura oggetto di affidamento è stabilita in 24 (ventiquattro) mesi decorrenti dalla data di stipula del contratto o da altra data indicata dall'Azienda.

Il Responsabile unico del progetto (RUP) è la Dott.ssa Barbara Capitoni, Coordinatrice del Servizio Ristorazione della sede di Siena dell'Azienda.

Art. 2. Vizi

La Società garantisce che la fornitura sia eseguita in conformità all'offerta presentata e approvata e sia immune da vizi per un periodo di 12 (dodici) mesi dalla data di verifica della regolare esecuzione, salvo diverso termine stabilito in relazione alla natura specifica della fornitura o dagli atti della procedura a cui si fa rinvio.

La Società è obbligata ad eliminare a propria cura e spese tutti i difetti riscontrati o manifestatisi in tale periodo.

L'appalto è soggetto a verifica di regolare esecuzione ai sensi dell'art. 50, co. 7 del D.Lgs. 36/2023 al fine di accertarne la rispondenza alle prescrizioni tecniche\o ai requisiti pattuiti che deve concludersi, con l'emissione del relativo certificato a cura del RUP o del Direttore dell'esecuzione ove nominato, entro tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto di contratto. Le prestazioni sono rifiutate quando risultino difformi o comunque non rispondenti alle condizioni stabilite, mentre sono dichiarate rivedibili quando non risultino, per difetti di lieve entità, perfettamente conformi a dette condizioni; in tal caso la Società deve uniformarsi nel termine indicato dall'Azienda. Decorso inutilmente il termine l'Azienda può risolvere il contratto per tutta o per parte della prestazione rifiutata.

L'esito favorevole delle verifiche non esonera la Società dalla responsabilità per eventuali difetti o imperfezioni che dovessero essere accertati successivamente.

Art. 3. Corrispettivo contrattuale

Il corrispettivo massimo contrattuale è fissato, per la durata contrattuale di cui all'articolo 1, in **Euro -----** oltre I.V.A. come risulta dall'offerta presentata e approvata dal Responsabile Unico del Progetto.

L'aliquota IVA da applicare al corrispettivo contrattuale è del 22 %.

Verranno pagate esclusivamente le forniture effettivamente richieste e regolarmente eseguite.

Art. 4. Variazioni

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dalla Società, se non è disposta e preventivamente approvata dall'Azienda nel rispetto dei limiti e delle condizioni

**AZIENDA REGIONALE PER IL
DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO**

sede legale
Viale A. Gramsci, 36 – 50132 Firenze
www.dsu.toscana.it
info@dsu.toscana.it
C.F. 94164020482 – P.I. 05913670484





DSU TOSCANA
AAL/Servizio Approvvigionamenti e Contratti
EBA

previsti dall'art. 120 del D.Lgs. 36/2023 e dagli atti della procedura.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e ove l'Azienda lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino a carico della Società, della situazione originaria preesistente.

Qualora ne ricorrano i presupposti e condizioni l'Azienda potrà richiedere alla Società le variazioni contrattuali di cui all'art. 120 del D.Lgs. 36/2023 e dagli atti della procedura.

In particolare, con la sottoscrizione della presente lettera d'ordine/contratto la Società si obbliga, ai sensi dell'art. 120, comma 9 del citato D.Lgs. 36/2023 ad eseguire tutte le prestazioni comportanti un aumento o una diminuzione fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, alle stesse condizioni previste dal contratto originario.

Art. 5. Revisione prezzi

I prezzi pattuiti si intendono fissi e invariabili per tutta la durata contrattuale.

Art. 6. Fatturazione e pagamenti

L'Azienda è soggetta all'applicazione dello "Split payment" ai sensi del comma 1 dell'art. 1 del D.L. 50/2017 convertito con modifiche nella Legge 96/2017 e le fatture dovranno recare la dicitura IVA "Scissione dei pagamenti".

Sono esclusi dal meccanismo dello split payment i seguenti fornitori: i lavoratori autonomi del regime dei minimi e forfettario che non applicano Iva sulle fatture; i professionisti che applicano ritenuta d'acconto; tutti coloro che sono soggetti al meccanismo dell'inversione contabile o reverse charge.

Le fatture elettroniche, intestate all'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Toscana – Viale Gramsci, n. 36 Firenze, dovranno pervenire esclusivamente tramite Sistema di Interscambio (SDI) secondo le relative specifiche tecniche e le prescrizioni contenute nel D.M. 55/2013 "Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica" e dovranno contenere i seguenti dati:

- Fatturazione Elettronica sede di Firenze: Codice univoco ufficio: PVBWDD; Nome ufficio: FatturaPA_DSU_FI;
- Fatturazione Elettronica sede di Pisa: Codice univoco ufficio: LUB6UB; Nome ufficio: FatturaPA_DSU_PI;
- Fatturazione Elettronica sede di Siena: Codice univoco ufficio: VNLROD; Nome ufficio: FatturaPA_DSU_SI;

con l'indicazione del codice CIG Z943D3390A e del Servizio destinatario della prestazione.

I pagamenti saranno disposti secondo quanto previsto dall'art. 4, c. 2, lettera a) del D.Lgs.

AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

sede legale
Viale A. Gramsci, 36 – 50132 Firenze
www.dsu.toscana.it
info@dsu.toscana.it
C.F. 94164020482 – P.I. 05913670484





DSU TOSCANA
AAL/Servizio Approvvigionamenti e Contratti
EBA

231/2002 e ss.mm. e ii., sul conto corrente bancario o postale dedicato anche in via esclusiva alla presente commessa indicato dalla Società, a seguito di emissione di fattura redatta secondo le norme in vigore e le indicazioni sopra riportate, dopo l'accertamento con esito positivo del Responsabile Unico del Progetto, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della stessa come attestata dal menzionato sistema di interscambio. Ai fini del pagamento del corrispettivo l'Azienda procederà ad acquisire, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 36/2023, il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) attestante la regolarità della Società in ordine al versamento di contributi previdenziali e dei contributi assicurativi per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. Il DURC, ove l'Azienda non sia già in possesso di tale documento in corso di validità precedentemente acquisito per i pagamenti relativi al presente contratto, verrà richiesto all'autorità competente entro i 2 (due) giorni lavorativi successivi alla data di ricevimento della fattura; il termine di 30 (trenta) giorni per il pagamento è pertanto sospeso dal momento della richiesta del DURC alla sua emissione e, di conseguenza, nessuna produzione di interessi moratori potrà essere vantata dall'Operatore Economico per detto periodo di sospensione dei termini.

Qualora dalle risultanze del DURC emerga una inadempienza contributiva, l'Azienda ne dà segnalazione alla Direzione provinciale del lavoro. In caso di DURC che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, l'Azienda tramite il RUP trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza e il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente della Società impiegato nell'esecuzione del contratto, l'Azienda tramite il RUP applica quanto previsto all'art. 125 del D.Lgs. 36/2023.

La fattura relativa all'ultima parte del corrispettivo contrattuale deve essere emessa dopo il rilascio del Certificato di regolare esecuzione e il relativo pagamento viene disposto secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 231/2002 e ss.mm.ii, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della stessa alle medesime condizioni di cui sopra, compresa la sospensione dei termini di pagamento per la verifica della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa della Società ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 36/2023. Qualora le fatture pervengano in modalità diversa da quella riportata al presente articolo, le stesse non verranno accettate.

L'Azienda, ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/1973 così come modificato dalla L. 205/2017,

**AZIENDA REGIONALE PER IL
DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO**

sede legale
Viale A. Gramsci, 36 – 50132 Firenze
www.dsu.toscana.it
info@dsu.toscana.it
C.F. 94164020482 – P.I. 05913670484





DSU TOSCANA
AAL/Servizio Approvvigionamenti e Contratti
EBA

art. 1, commi 986-989, prima di effettuare il pagamento per un importo superiore ad Euro 5.000,00 (Euro cinquemila/00) procede alla verifica che il destinatario non sia inadempiente all'obbligo derivante dalla notifica delle cartelle esattoriali. Il termine di 30 (trenta) giorni per il pagamento delle fatture, come sopra disciplinato, è ulteriormente sospeso nel periodo di effettuazione della verifica suddetta.

I pagamenti, da effettuarsi in conformità dei comma precedenti, saranno eseguiti con ordinativi a favore del codice IBAN dell'istituto di credito indicato o su un conto corrente o postale che potrà essere comunicato con lettera successiva entro 7 (sette) giorni dalla sua accensione o, se già esistente, entro 7 (sette) giorni dalla sua prima utilizzazione.

Il presente appalto è assoggettato agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13/8/2010 n. 136 e s.m.i. La Società in particolare è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto. Qualora la Società non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della citata Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari, il presente contratto si risolverà nei confronti della Società e inadempiente di diritto ai sensi del c. 8 del medesimo art. 3 della L. 136/2010.

Art. 7. Obblighi e responsabilità

La Società è tenuto ad eseguire quanto prevede l'oggetto dell'appalto con la migliore diligenza e attenzione ed è responsabile verso l'Azienda del buon andamento dello stesso e della disciplina dei propri dipendenti.

La Società è sottoposta a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, risultanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi, con particolare richiamo per quelli previsti dalla normativa vigente in materia previdenziale ed antinfortunistica sul lavoro.

La Società è obbligata ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal contratto collettivo di lavoro che ha dichiarato di applicare. Nei casi di violazione di questi obblighi il Responsabile Unico del Progetto sospende il pagamento del corrispettivo dovuto alla Società, fino a quanto non sia accertato l'integrale adempimento degli obblighi predetti. In tal caso la Società non può opporre eccezioni né ha titolo per il risarcimento di danni.

La Società, nell'espletamento di tutte le prestazioni, nessuna esclusa, relative alla presente lettera d'ordine\contratto, è obbligata a garantire il pieno rispetto delle norme previste per la salute e la sicurezza dei lavoratori e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a

**AZIENDA REGIONALE PER IL
DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO**

sede legale
Viale A. Gramsci, 36 – 50132 Firenze
www.dsu.toscana.it
info@dsu.toscana.it
C.F. 94164020482 – P.I. 05913670484





DSU TOSCANA
AAL/Servizio Approvvigionamenti e Contratti
EBA

garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi con scrupolosa osservanza delle norme di prevenzione infortunistica in vigore; ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose, tanto dell'Azienda che di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze nell'esecuzione della prestazione ricadrà sulla Società restandone sollevata l'Azienda.

La Società è tenuta ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione della prestazione.

Art. 8. Penali, risoluzione e recesso dal contratto

Ove si verificano inadempienze da parte dell'Appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni poste a proprio carico, l'Azienda ha facoltà di applicare le seguenti penalità:

- a) qualora non venissero rispettate le tempistiche di cui all'art.4 della Lettera Ordine/Contratto verrà applicata – per ogni giorno di ritardo - una penalità pari all'uno per mille dell'ammontare netto dell'ordinativo oggetto di ritardo;
- b) qualora non venissero rispettate le tempistiche di cui all'art.5 della Lettera Ordine/Contratto, verrà applicata – per ogni giorno di ritardo - una penalità pari all'uno per mille dell'ordinativo oggetto di ritardo.

Qualora l'importo complessivo delle penali da applicare superi il 10% (dieci per cento) dell'importo netto contrattuale dei lavori, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto.

L'applicazione delle penali relative alla fase di esecuzione dei lavori non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla stazione appaltante a causa dei ritardi.

- Prima di applicare la penale l'Azienda provvederà a comunicare l'avvio del procedimento all'Aggiudicatario tramite PEC; questo entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento potrà inviare le proprie controdeduzioni, qualora queste ultime non vengano accolte l'Azienda applicherà la penale decurtandola dalle competenze dell'aggiudicatario, operando detrazioni sulle fatture emesse dalla ditta.
- Qualora le penali applicate superino il dieci per cento dell'importo contrattuale il RUP propone all'organo competente dell'Azienda la risoluzione del contratto.

L'Azienda procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile:

- nei casi di cui all'art. 122 del D.Lgs. 36/2023;
- in caso di transazioni finanziarie relative a tutte le attività di cui al presente contratto non effettuate con bonifico bancario o postale ovvero con gli altri strumenti idonei a

**AZIENDA REGIONALE PER IL
DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO**

sede legale
Viale A. Gramsci, 36 – 50132 Firenze
www.dsu.toscana.it
info@dsu.toscana.it
C.F. 94164020482 – P.I. 05913670484





DSU TOSCANA
AAL/Servizio Approvvigionamenti e Contratti
EBA

- consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari/postali dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica;
- in caso di subappalto non autorizzato dall'Azienda;
 - nel caso di cessione di tutto o parte del contratto;
 - in caso di violazione degli obblighi di condotta derivanti dal Codice di Comportamento dei dipendenti del DSU Toscana da parte dei dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo della Società;
 - in caso di violazione dell'articolo 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – pantouflage o revolving door);
 - qualora l'importo complessivo delle penali irrogate superi il 10% dell'ammontare netto contrattuale.

In caso di risoluzione del contratto ai sensi dei precedenti commi resta ferma l'ulteriore disciplina dettata dall'art. 122 del D.Lgs. 36/2023.

L'Azienda si riserva in ogni momento la facoltà di recedere dal contratto per sopravvenuti motivi di interesse pubblico. In caso di recesso dell'Azienda, la Società ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente effettuate, secondo il corrispettivo contrattuale, rinunciando espressamente ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del codice civile.

Art. 9. Subappalto, subcontratti e cessione del contratto

Il subappalto non è ammesso in quanto la Società in sede di preventivo non ha dichiarato l'intenzione di ricorrere al subappalto

OPPURE

Il subappalto è ammesso per le seguenti prestazioni indicate dalla Società in sede di offerta: trasporto e consegna dei beni oggetto di fornitura.

La Società, per tutti i sub-contratti dalla stessa stipulati per l'esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto che non si configurano come subappalti, è obbligata, ai sensi dell'art. 119, comma 2, del D.Lgs. 36/2023, a comunicare all'Azienda prima dell'inizio della prestazione il nome del sub-contraente, l'importo del contratto e l'oggetto della prestazione affidata, nonché ad attestare il rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.i..

E' vietata la cessione totale o parziale del contratto sotto pena di nullità dello stesso ed eventuale azione di rivalsa da parte dell'Azienda per maggior danno arrecato.

**AZIENDA REGIONALE PER IL
DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO**

sede legale
Viale A. Gramsci, 36 – 50132 Firenze
www.dsu.toscana.it
info@dsu.toscana.it
C.F. 94164020482 – P.I. 05913670484





DSU TOSCANA
AAL/Servizio Approvvigionamenti e Contratti
EBA

Art. 10. Cessione dei crediti

La cessione dei crediti è disciplinata ai sensi dell'art. 120, comma 12, del D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 6 dell'Allegato II.14 del medesimo D.Lgs. 36/2023.

La Società dovrà fornire al cessionario il numero di conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva al presente contratto, sul quale ricevere, dal medesimo cessionario, gli anticipi dei pagamenti. Tali pagamenti dovranno essere effettuati mediante bonifici bancari o postali o con altri strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni con l'indicazione del codice identificativo gara (CIG Z943D3390A). L'Azienda provvederà al pagamento delle prestazioni di cui al presente contratto al cessionario esclusivamente sul/sui conti correnti bancari o postali dedicati come da questo comunicati. Non sono ammesse procure all'incasso o altre modalità di surrogazione dei pagamenti diverse dalla cessione del credito di cui al presente articolo.

Art. 11. Estensione degli obblighi codice comportamento dipendenti pubblici

La Società, in ottemperanza dell'articolo 2 del Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Azienda, approvato con Deliberazione n. 10 del 4 marzo 2014, quale parte integrante del contratto, sebbene non allegato, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, gli obblighi di condotta previsti dal suddetto codice in quanto compatibili ed avuto riguardo al ruolo ed all'attività svolta.

Art. 12. Imposta di bollo

Il presente atto è esente dall'imposta di bollo a norma dell'art. 18, co 10 e della Tabella A dell'Allegato I.4 del D.Lgs. 36/2023.

Art. 13. Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nella presente lettera d'ordine\contratto si richiamano le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia ed in particolare le norme contenute:

- nel D.Lgs. 36/2023 "Codice dei contratti pubblici";
- nella normativa regionale relativa agli appalti di lavori, forniture e servizi.

Art. 14. Foro competente

Per qualsiasi controversia derivante o connessa alla presente convenzione, ove l'Azienda sia attore o convenuto, è competente il foro di Firenze con espressa rinuncia di qualsiasi altro.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341, II comma, Codice Civile la Società dichiara di accettare specificatamente le clausole di cui agli articoli: 2 "Vizi"; 3 "Corrispettivo contrattuale"; 4 "Variazioni"; 6 "Fatturazione e pagamenti"; 7 "Obblighi e responsabilità"; 8 "Penali e risoluzione del contratto"; 10 "Cessione dei crediti"; 14 "Foro competente".

**AZIENDA REGIONALE PER IL
DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO**

sede legale
Viale A. Gramsci, 36 – 50132 Firenze
www.dsu.toscana.it
info@dsu.toscana.it
C.F. 94164020482 – P.I. 05913670484





DSU TOSCANA
AAL/Servizio Approvvigionamenti e Contratti
EBA

Letto, firmato e sottoscritto digitalmente.

La Società

**AZIENDA REGIONALE PER IL
DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO**

sede legale
Viale A. Gramsci, 36 – 50132 Firenze
www.dsu.toscana.it
info@dsu.toscana.it
C.F. 94164020482 – P.I. 05913670484

